

Nota esplicativa per il rispetto delle procedure di evidenza pubblica

Come noto, con DDR. n. 44 del 29/10/2008 e DDR. n. 7 del 4/2/2009 e ss.mm.ii. sono stati approvati i bandi delle misure 2.1, 2.3, 3.3, 1.3 e 1.5 del FEP Campania 2007-2013.

Il Settore Piano Forestale Generale, referente regionale dell'Autorità di Gestione del FEP, di concerto con gli uffici regionali periferici e le AA.PP., ha organizzato una serie di incontri divulgativi sulle misure 2.1, 2.3 e 3.3, per le quali, a partire dal 1 gennaio 2009, è possibile presentare istanza di finanziamento, allo scopo di assicurare la massima pubblicità sulle modalità di attuazione delle misure e sulle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento.

Nel corso di tali incontri, sono state sollevate da più parti numerose difficoltà in ordine all'applicazione della normativa vigente sull'evidenza pubblica, cui sono assoggettati anche i beneficiari privati ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 163/06, e ss.mm.ii..

I dubbi emersi attengono, in particolare, alle modalità di applicazione di tali disposizioni e agli adempimenti posti a carico del privato, in base all'importo dei lavori o delle forniture, a garanzia del pieno rispetto della normativa sull'evidenza pubblica.

Di seguito si delincono gli elementi essenziali della procedura cui deve attenersi, nella scelta del contraente, il beneficiario privato di un finanziamento ai sensi delle misure FEP, nei seguenti casi:

- Importo complessivo dei lavori pari o superiore ad €1.000.000,00, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 163/06, come modificato dal D. Lgs 152/2008
- Importo delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad € 206.000,00, allorchè tali servizi sono connessi all'appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 163/06, come modificato dal D. Lgs 152/2008

Nei casi descritti, il beneficiario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Iscrizione all'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista per le stazioni appaltanti, secondo le disposizioni vigenti in materia
- Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Pubblicazione del bando di gara a mezzo dell'estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale
- Comunicazione al soggetto attuatore sulla data, ora e luogo di apertura delle offerte pervenute;
- Trasmissione al soggetto attuatore del contratto di affidamento, per il controllo di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
- Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 250.000,00, il soggetto beneficiario procederà alla richiesta delle informazioni antimafia

Nel caso di forniture e servizi, connessi all'appalto dei lavori, di importo inferiore ad € 206.000,00 ovvero per forniture e servizi non connessi all'appalto dei lavori, non è prescritto l'obbligo di procedere all'affidamento mediante bando di gara.

Nel caso di evidenza pubblica, in luogo dei preventivi, in sede di presentazione dell'istanza, devono essere presentate indagine di mercato.

Non si applicano gli artt. 63 (avviso di preinformazione), 78 comma 2 (verbali), 90 comma 6 (progettazione interna ed esterna), 92 (corrispettivi ed incentivi per la progettazione) e 128 (programmazione dei lavori pubblici) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. Si applicano invece le norme che disciplinano il collaudo.

Tutta la documentazione prescritta, e riportata nei punti sopraelencati, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., sarà oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione regionale.

Nel caso di contratti misti (art. 14 D. Lgs 163/06), si applica il principio della prevalenza, per cui si è in presenza di contratto di lavori o di servizi o di forniture quando il loro importo supera il cinquanta per cento dell'importo complessivo, a meno che non si ritenga di dover attribuire valore preponderante alla funzione legata alle finalità perseguite, per cui la tipologia di contratto dipenderà da quest'ultima, a prescindere dal fattore economico.

Per la scelta del contraente possono essere utilizzati sia il criterio del massimo ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sono da considerarsi alternativi tra loro e che vengono specificato nel bando.

Relativamente alla competenza del giudice ordinario o del Tribunale amministrativo in ordine ad un eventuale contenzioso tra il beneficiario e l'affidataria, l'art. 244 del D. lgs 163/2006 stabilisce la competenza esclusiva del G.A. relativamente a tutte le controversie anche risarcitorie relative all'affidamento dei lavori, servizi e forniture svolte da soggetti tenuti nella scelta del contraente all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto di procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Parimenti è competente il G.A. in ordine alle controversie ai provvedimenti sanzionatori, al rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi (art. 115) nonché quelle relative all'adeguamento prezzi (art. 113).

Al contrario, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, sarà competente il G.O. nel caso in cui il beneficiario, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica (sotto soglia), decida comunque di adottarlo.

IL REFERENTE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
DEL FEP CAMPANIA 2007/2013

Dr.ssa Daniela Lombardo

(I servizi e le forniture sono sempre connessi ai lavori)

Importo lavori	Importo servizi e forniture connessi	Tipologia di contratto	Modalità di affidamento	
Fino ad 1.000.000,00 con 50% di risorse pubbliche	Qualsiasi importo inferiore a quello dei lavori	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Il privato non è tenuto ad applicare le regole dell'evidenza pubblica	
Superiore ad 1.000.000,00 con 50% di risorse pubbliche e fino alla soglia di cui all'art. 28	inferiore a 206.000,00	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Obbligo per il privato dell'evidenza pubblica nazionale per i lavori	
Superiore a 1.000.000,00 con 50% di risorse pubbliche e fino alla soglia di cui all'art. 28	Superiore a 206.000,00	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Obbligo per il privato dell'evidenza pubblica nazionale/comunitaria per i servizi o le forniture?	
Superiore alla soglia di cui all'art. 28 con 50% di risorse pubbliche	Inferiore a 206.000,00	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Obbligo per il privato dell'evidenza pubblica comunitaria per i lavori	
Superiore alla soglia di cui all'art. 28 con 50% di risorse pubbliche	Superiore a 206.000,00	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Obbligo per il privato dell'evidenza pubblica comunitaria	
Superiore ad 1.000.000,00 con 50% di risorse pubbliche e fino alla soglia di cui all'art. 28	Superiore al 50% dell'importo complessivo	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Obbligo per il privato dell'evidenza pubblica comunitaria	
	Qualsiasi importo	Vale il criterio della prevalenza economica o funzionale	Non sussiste l'obbligo per il privato dell'evidenza pubblica	